



Newsletter

Origine e accordi di libero scambio

Sistema REX

Dal 1° gennaio 2017: «Statement on Origin» (SoO) anziché mod. A

Scopo del sistema REX (**R**egistered **E**xporter, ovvero esportatore registrato) è quello di sostituire i certificati d'origine mod. A, attualmente impiegati nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (SPG) a favore dei Paesi in sviluppo, con dichiarazioni d'origine (Statement on Origin, SoO). Mentre i certificati d'origine mod. A devono essere validati da un servizio ufficiale, gli esportatori possono allestire autonomamente gli SoO. Tuttavia, essi devono dapprima farsi registrare presso l'autorità competente nel Paese d'esportazione. I dati relativi alla registrazione sono messi a disposizione dei Paesi donatori e degli operatori economici. In questo ambito la Svizzera collabora con l'UE, che porta avanti in modo determinante il progetto, e la Norvegia. L'applicazione del sistema REX richiede inoltre un adeguamento delle basi legali attuali. Le esigenze materiali poste ai prodotti originari rimangono per principio invariate.

Per gli operatori doganali l'introduzione del sistema REX comporta quanto segue:

- Dal 1° gennaio 2017 sarà possibile importare all'aliquota preferenziale merce da Paesi in sviluppo con una dichiarazione d'origine SoO anziché con l'attuale certificato d'origine mod. A. Per i

Paesi in sviluppo è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2019 per passare al sistema REX. Durante questa fase saranno dunque in circolazione sia certificati d'origine mod. A sia SoO (a seconda del Paese).

- A partire dal 1° gennaio 2017, i riesportatori dalla Svizzera, che attualmente utilizzano certificati d'origine sostitutivi mod. A verso l'UE e la Norvegia, dovranno farsi registrare in Svizzera quali esportatori registrati al fine di poter continuare a trasmettere il carattere originario (mediante SoO). Lo stesso vale per i riesportatori nell'UE e in Norvegia.
- Anche per la fornitura di merce inviata quale materiale dalla Svizzera in un Paese beneficiario SPG per essere poi riesportata verso Svizzera, UE o Norvegia quale prodotto originario sarà necessario allestire SoO al posto degli attuali certificati di circolazione delle merci EUR.1 o dichiarazioni d'origine sulla fattura. Anche in questo caso è necessario registrarsi precedentemente come esportatore registrato.

L'AFD informerà a tempo debito sugli ulteriori dettagli (p. es. requisiti formali e procedura di registrazione).

Franco forte e valore limite per dichiarazioni d'origine

A causa dell'attuale rapporto franco-euro, alcuni valori limite previsti negli accordi di libero scambio (ALS) nelle diverse valute risultano sproporzionati. Ciò nonostante, i limiti fissati rimangono validi (vedi [Elenco dei valori limite](#)).

Ciò vale anche per il valore limite più importante, ovvero quello per l'allestimento di dichiarazioni d'origine sulla fattura negli accordi paneuromediterranei. Questo limite corrisponde a 6000 euro o 10 300 franchi. È determinante la valuta nella quale l'importo è indicato sulla fattura. Si rammenta

che non sempre fa stato l'importo totale della fattura: per determinare il valore limite bisogna innanzitutto tenere conto solo dei prodotti originari (e non di altra merce non originaria fornita contemporaneamente e sulla stessa fattura), inoltre, è necessario basarsi sul prezzo franco fabbrica, ovvero non bisogna tenere conto, tra l'altro, delle spese di trasporto contenute nella fattura.

Se il valore limite è superato, è possibile unicamente allestire un certificato di circolazione delle merci. Gli esportatori autorizzati sono ovviamente esclusi da questa regola.

Per completezza, si rammenta che:

- gli ALS con Singapore, Repubblica di Corea, Canada e Hong Kong non prevedono valori limite, perché in generale sono previste solo dichiarazioni d'origine
- gli accordi con Cina e Giappone prevedono le dichiarazioni d'origine solo per gli Esportatori Autorizzati
- l'accordo con il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) non prevede al momento dichiarazioni d'origine (neanche per gli Esportatori Autorizzati)


Prova dell'origine collegata alla merce e non alla fattura

Accade spesso che un'impresa svizzera venda la merce in un Paese A (p. es. Singapore) ma la fornisca in un Paese B (p. es. Repubblica di Corea), dato che il cliente nel Paese A la vende al suo cliente nel Paese B e la fa fornire direttamente lì.

In questi casi la concessione dell'agevolazione secondo il singolo ALS tra la Svizzera e il Paese B non è esclusa, a condizione che le disposizioni per il trasporto diretto siano osservate e che tale trasporto possa eventualmente essere provato (vedi p. es. art. 14 dell'[allegato I](#) all'ALS AELS-Corea). È pertanto necessaria una prova dell'origine tra la Svizzera e il Paese B. La dichiarazione d'origine non deve però essere apposta sulla fattura dell'esportatore svizzero al suo cliente nel Paese A per due motivi. Innanzitutto ciò potrebbe essere ambiguo: la dichiarazione d'origine potrebbe essere interpretata come una prova dell'origine nel quadro dell'ALS tra la Svizzera/AELS e il

Paese A (e il cliente nel Paese A non può trasmettere l'origine). In secondo luogo, non è opportuno che il destinatario nel Paese B venga a conoscenza della fattura del fornitore svizzero al cliente/fornitore nel Paese A.

In questi casi gli ALS prevedono la possibilità di apporre la dichiarazione d'origine non solo sulla fattura bensì anche su altri documenti commerciali. Nell'esempio in questione, sarebbe possibile apporre la dichiarazione d'origine sul bollettino di consegna dell'esportatore svizzero al destinatario nel Paese B. In questo caso si consiglia di garantire un collegamento, per esempio mediante numero di mandato o altro numero, tra la fattura al cliente nel Paese A e il bollettino di consegna al destinatario nel Paese B. Nel caso di accordi che prevedono certificati di circolazione delle merci, è anche possibile allestire un simile documento a nome del Paese B.



Ermächtiger Ausführer
Exportateur Agréé
Esportatore Autorizzato



Rinuncia alla pubblicazione dell'elenco degli Esportatori Autorizzati

Contrariamente a quanto comunicato nell'ultima newsletter, si rinuncia al momento alla pubblicazione di un elenco di tutti gli EA registrati in Svizzera.

Benché una simile pubblicazione possa portare alcuni vantaggi agli EA, le autorità di alcuni Paesi partner hanno manifestato delle riserve. Esse temono infatti che la pubblicazione di questo elenco possa semplificare la falsificazione di dichiarazioni d'origine EA da parte di terzi e comportare poi, nel Paese di destinazione, una minore

fiducia nei confronti dei documenti contenenti dichiarazioni d'origine di EA svizzeri. Il che porterebbe, a sua volta, a un aumento di richieste di controllo a posteriori.

Per questo motivo, anziché essere pubblicato, l'elenco degli EA viene messo a disposizione delle autorità di singoli Paesi partner.

In questo contesto si rammenta che le modifiche della ragione sociale, i trasferimenti della sede, le fusioni o altri cambiamenti devono essere sempre comunicati alla direzione di circondario competente.

Novità

- Febbraio 2015 **Accordi di libero scambio/sistema di preferenze generalizzate**
[Prova del trasporto diretto in caso di importazione](#)
- Aprile 2015 **Accordo di libero scambio Svizzera-Cina**
[Trasporto diretto](#)
- Giugno 2015 **Accordo di libero scambio AELS-CCG**
[Prove dell'origine](#)

Contatti

Per domande di carattere specialistico, gli esportatori (autorizzati) sono invitati a rivolgersi alle seguenti direzioni di circondario:

Basilea

Elisabethenstrasse 31
4010 Basel
Tel. 058 469 12 87
Fax 058 469 13 13
zentrale.di-tarif@ezv.admin.ch

BE, JU, SO, BL, BS, LU,
OW, NW, AG senza distretti
di Baden e Zurzach

Sciaffusa

Bahnhofstrasse 62
8200 Schaffhausen
Tel. 058 480 11 11
Fax 058 480 11 99
zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch

AG distretti di Baden e Zurzach,
ZH, SH, TG, SG, AR, AR, ZG,
UR, SZ, GL, GR senza distretto
della Moesa; FL

Ginevra

Av. Louis-Casai 84
1216 Cointrin
Tel. 058 469 72 72
Fax 058 469 72 73
centrale.diii-tarif@ezv.admin.ch

GE, VD, NE, FR, VS

Lugano

Via Pioda 10
6900 Lugano
Tel. 058 469 98 11
Fax 091 923 14 15
centrale.div-tariffa@ezv.admin.ch

TI, GR distretto della Moesa

Editore

Direzione generale delle dogane, Sezione Origine
<http://www.ezv.admin.ch> > [Accordi di libero scambio, Origine](#)